

Procedure concorsuali e note di credito

di [Claudio Sabbatini](#)

Pubblicato il 9 Marzo 2023

Nel caso di **società** per la quale il curatore abbia aperto una **liquidazione giudiziale**, qual è il **momento esatto** per l'**emissione** della eventuale **nota credito** o di **effettuazione** della **nota di variazione**? Quali le **corrette scritture contabili**?

Il caso

Una **società** riceve il 13 gennaio 2023 una comunicazione, da parte del curatore di una **liquidazione giudiziale**, che il Tribunale ha aperto la procedura descritta in data 22 dicembre 2022.

Precedentemente era stata iniziata una **procedura di concordato preventivo**.

Si chiede:

- quando può/deve emettere la nota di credito?
All'apertura della procedura o al termine della procedura liquidatoria?
- qual è la corretta procedura per emettere la nota di variazione?
- e quando deve insinuarsi al passivo fallimentare, ai sensi dell'articolo 201 del Codice della crisi d'impresa?



La soluzione

Preliminarmente si passeranno in rassegna le **disposizioni Iva relative alle note di credito**.

Successivamente si analizzeranno le scritture contabili.

Procedure concorsuali e note credito: la normativa

Le **variazioni in diminuzione** (cd. **note di credito**) sono disciplinate dai **commi 2 e seguenti dell'articolo 26, Dpr 633/1972**.

La **loro emissione**, diversamente da quanto accade per le variazioni in aumento (di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa), è **facoltativa**.

Limitandoci all'osservazione del caso in esame, che riguarda una **procedura concorsuale** (o simili) avviata dal 26 maggio 2021 (articolo 18, DL 73/2021 e articolo 3-bis, DL 228/2021), la **nota di credito può essere emessa nel caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente**, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato (articolo 26, comma 3-bis, lettera a), Dpr 633/1972).

Termine di emissione

Nel caso di **assoggettamento del debitore a procedure concorsuali** l'**emissione della nota di credito può essere effettuata senza limiti di tempo**, in quanto non è vincolata al rispetto del termine annuale previsto dal comma 3 del menzionato articolo 26.

Ad ogni modo, secondo l'**interpretazione** di prassi dell'**Amministrazione finanziaria**, la **nota di credito deve essere emessa, al più tardi, entro i termini per l'esercizio della detrazione IVA** ex articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972, **ossia entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione**^[1].

Ciò, in quanto in base al **comma 2 dell'articolo 26** in commento, il cedente/prestatore (creditore):

«ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».

Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, rileva anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l'esercizio concreto del diritto.

Infatti, con la **sentenza del 29 aprile 2004, C-152/02**, la **Corte di Giustizia UE** ha affermato che il diritto alla detrazione...

...«deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti (...), vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbi

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento